



Settore Territorio
e Ambiente

Servizio
Autorizzazioni Uniche

Spett.le Ditta RELIFE RECYCLING S.r.l.
reliferecycling@legalmail.it

e p.c. Spett.le Comune di Seregno
seregno.protocollo@actaliscertmail.it

Spett.le ARPA LOMBARDIA
dipartimentomonza.arpa@pec.regione.lombardia.it

Spett.le ATS della Brianza
protocollo@pec.ats-brianza.it

Spett.le ATO Monza e Brianza
ato-mb@cgn.legalmail.it

Spett.le Brianzacque S.r.l.
grandiclientitai.brianzacque@legalmail.it

Spett.le Ministero dell'Ambiente e
della Sicurezza Energetica
VA@pec.mite.gov.it

Spett.le SACE BT S.P.A.
sacebt@pcert.postecert.it

Data
Marzo 2023
Fasc. 9.11/2009/19

Pagina
1

OGGETTO: trasmissione Autorizzazione Dirigenziale R.G. n. 523 del 09/03/2023 avente ad oggetto "Variante non sostanziale e contestuale voltura a favore della Società Relife Recycling s.r.l., con sede legale in Comune di Sant'Olcese (GE), via Gramsci 2, dell'Autorizzazione Dirigenziale R.G. n. 395 del 02/03/2022 rilasciata dalla Provincia di Monza e della Brianza alla Società C.B.M. S.r.l., relativa all'impianto sito in Comune di Seregno (MB), via Toscanini n. 29, ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i." e contestuale accettazione dell'Appendice n. 1 del 15/03/2023 e dell'Appendice n. 2 del 17/03/2023 alla Polizza Fidejussoria n. 1674.00.27.2799832473 emesse da SACE BT S.p.A.

Si trasmette l'Autorizzazione Dirigenziale R.G. n. 523 del 09/03/2023 indicata in oggetto e contestualmente si comunica l'accettazione dell'Appendice n. 1 del 15/03/2023 (prot. provinciale n. 12799/2023 del 15/03/2023) e dell'Appendice n. 2 del 17/03/2023 (prot. provinciale n. 13288/2023 del 20/03/2023), alla Polizza Fidejussoria n. 1674.00.27.2799832473 emesse da SACE BT S.p.A., in quanto conformi alla D.G.R. 19/11/2004 n. 19461.

Via Grigna 13
20900 Monza

Telefono 039 975 2531
PEC
provincia-mb@pec.provincia.mb.it



Data

Pagina

2

La presente, conservata in allegato al citato provvedimento, comprova l'efficacia a tutti gli effetti dell'autorizzazione stessa e va esibita, se richiesta, agli organi preposti al controllo.

Distinti saluti.

Il Direttore del Settore Territorio e Ambiente

Ing. Fabbri Fabio

(Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. n. 82/2005 s.m.i. e rispettive norme collegate)

SETTORE TERRITORIO E AMBIENTE

Autorizzazione

Raccolta generale n. 523 del 09-03-2023

Oggetto: **VARIANTE NON SOSTANZIALE E CONTESTUALE VOLTURA A FAVORE DELLA SOCIETÀ RELIFE RECYCLING S.R.L., CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI SANT'OLCESE (GE), VIA GRAMSCI 2, DELL'AUTORIZZAZIONE DIRIGENZIALE R.G. N. 395 DEL 02/03/2022 RILASCIATA DALLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA ALLA SOCIETÀ C.B.M. S.R.L., RELATIVA ALL'IMPIANTO SITO IN COMUNE DI SEREGNO (MB), VIA TOSCANINI N. 29, AI SENSI DELL'ART. 208 DEL D.LGS. N. 152/06 E S.M.I.**

DECRETO DI NOMINA N. 1 del 31/01/2023 AD OGGETTO: "CONFERIMENTO INCARICO DIRIGENZIALE ALL'ING. FABBRI FABIO, QUALE DIRETTORE DEL SETTORE TERRITORIO E AMBIENTE"

CARATTERISTICHE PRINCIPALI - PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO

la **Società C.B.M. S.r.l.** con sede legale in Comune di Seregno (MB) - via Toscanini n. 42 (C.F. 11891940964, N. REA MB - 2629755) e **impianto in Comune di Seregno (MB) Via Arturo Toscanini n. 29**, è destinataria dell'Autorizzazione Dirigenziale R.G. n. 395 del 02/03/2022 rilasciata dalla Provincia di Monza e della Brianza avente ad oggetto "Società C.B.M. S.r.l. con sede legale in Comune di Seregno (MB) - via Toscanini n. 42 e impianto sito in Comune di Seregno (MB), via Toscanini n. 29. Rinnovo con variante sostanziale dell'autorizzazione di cui alla Disposizione Dirigenziale R.G. n. 150/2009 del 26.08.2009 rilasciata dalla Provincia di Monza e della Brianza e s.m.i. - Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.";

in data 29/06/2022 la Società C.B.M. S.r.l. ha presentato **istanza di variante non sostanziale** dell'Autorizzazione Dirigenziale R.G. n. 395 del 02/03/2022 rilasciata dalla Provincia di Monza e della Brianza su citata, ai sensi dell'Art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., tramite l'applicativo Rifiuti di "Procedimenti e Servizi" di Regione Lombardia. L'istanza è stata acquisita agli atti della Provincia di Monza e della Brianza con protocollo n. 29492 del 01/07/2022;

con l'istanza di variante non sostanziale su richiamata la ditta ha chiesto di apportare le seguenti modifiche all'impianto già autorizzato:

- *integrazione di una nuova attrezzatura (pressa imballatrice e relativi nastri di carico) adibita all'adeguamento volumetrico di rifiuti (in ingresso e/o decadenti) e/o delle E.o.W. merceologicamente riconducibili a carta e cartone che hanno subito una preliminare attività di selezione e cernita;*
- *revisione delle zone operative;*
- *ridefinizione dei quantitativi di stoccaggio dei rifiuti non pericolosi senza variazione del quantitativo complessivo.*

in data 11.01.2023 la Società **RELIFE RECYCLING S.r.l.**, con sede legale in Comune di Sant’Olcese (GE) – Via Gramsci 2 (C.F./P.I. 03083200109 – N. REA GE - 316835) ha presentato **istanza di voltura** dell’Autorizzazione Dirigenziale R.G. n. 395 del 02/03/2022 rilasciata dalla Provincia di Monza e della Brianza alla Società C.B.M. S.r.l., ai sensi dell’Art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., tramite l’applicativo Rifiuti di “Procedimenti e Servizi” di Regione Lombardia. L’istanza è stata acquisita agli atti della Provincia di Monza e della Brianza con protocollo n. 1396 del 12/01/2023;

la variazione su richiamata è intervenuta a seguito di “**Atto di Fusione**” (Repertorio n. 36028, Raccolta n. 16151, redatto dal Notaio Dott. Edmondo Todeschini, in data 19/12/2022 e registrato a Milano il 27/12/2022 al n. 108100 Serie 1T); in particolare l’atto di fusione è avvenuto mediante incorporazione della società “CASAGRANDE DARIO S.r.l.” e della società “C.B.M. S.r.l.” nella società “ReLife Recycling S.r.l.”;

con nota acquisita agli atti provinciali con Pec prot. n. 3294 del 24/01/2023 la Società C.B.M. S.r.l. ha trasmesso integrazioni volontarie all’istanza di variante non sostanziale;

con lettera Prot. n. 4942 del 1/02/2023 la Provincia di Monza e della Brianza ha:

- comunicato l’avvio del procedimento ai sensi dell’art. 8 della L. 241/90;
- chiesto agli enti coinvolti nel procedimento, entro un termine di 20 giorni, di esprimere eventuali pareri/osservazioni in merito all’istanza;
- chiesto alla ditta documentazione integrativa;

con nota acquisita agli atti provinciali con Pec prot. n. 5137 del 2/02/2023 la Società RELIFE RECYCLING S.r.l. ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta;

Dalle verifiche effettuate da questa Provincia, la Società **RELIFE RECYCLING S.r.l.** è risultata inserita nell’elenco delle Imprese che sono presenti nella “*White List – Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa*”, tenuto presso la Prefettura di Genova - Ufficio Territoriale del Governo ai sensi della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e del D.P.C.M. 18 aprile 2013;

L’iscrizione alla cosiddetta “*White List*” rappresenta una condizione che accerta l’assenza di pregiudizi nella materia dell’antimafia, nell’ambito dei rapporti contrattuali (diretti o indiretti) con la Pubblica Amministrazione: a tali effetti, quindi, l’iscrizione nella White-List tiene luogo - per le Imprese che sono iscritte nell’Elenco tenuto presso le Prefetture, Uffici Territoriali del Governo - della comunicazione e dell’informazione antimafia liberatoria;

alla data di assunzione del presente provvedimento non risultano pervenuti motivi ostativi da parte degli enti coinvolti nel procedimento;

MOTIVAZIONE

L’istruttoria tecnico-amministrativa, considerato che non sono pervenuti motivi ostativi da parte degli enti coinvolti e sulla base della documentazione trasmessa dall’Azienda, si è conclusa con esito favorevole in conformità alle condizioni e prescrizioni che sono riportate nei rispettivi documenti tecnici di settore che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, in particolare:

- “Allegato Tecnico in materia di rifiuti”, predisposto a cura del Servizio Rifiuti di questa Provincia (Allegato Tecnico, “Sezione A”);
- “Allegato Tecnico in materia di emissioni in atmosfera”, predisposto a cura del competente Servizio provinciale (Allegato Tecnico, “Sezione B”);

la variazione della ragione sociale della titolarità della gestione dell’impianto non comporta la variazione della sede operativa nonché tutto ciò che concerne l’attività autorizzata dell’impianto in oggetto;

Pertanto, sussistono per questa Provincia (Autorità Competente, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) le condizioni per concedere alla Società **RELIFE RECYCLING S.r.l.** il provvedimento di variante non sostanziale e contestuale voltura dell’Autorizzazione Dirigenziale n. 395 del 02/03/2022 rilasciata dalla Provincia di Monza e della Brianza, per l’impianto sito in Comune di Seregno (MB), via Toscanini n. 29.

RICHIAMI NORMATIVI

- Artt. 107 e 147 bis del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”;
- Legge n. 56 del 07/04/2014 e s.m.i. “Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni”, art 1 commi dall’85 all’89;
- Art.7 della Legge 7/08/1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- Decisione della Commissione della Comunità Europea n. 2000/532/CE, come modificata dalle Decisioni n. 2001/118/CE, n. 2001/119/CE e n. 2001/573/CE;
- D.Lgs 25/06/2003 n. 209 e s.m.i. “Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso”;
- D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
- Legge Regionale 05/01/2000 n. 1 e s.m.i.;
- Legge Regionale 16/12/2003 n. 26 e s.m.i.;
- Legge Regionale 03/04/2001 n. 6;
- D.Lgs. 30/06/2003 n. 196.

PRECEDENTI

- Decreto Deliberativo del Presidente n. 173 del 15/12/2022 ad oggetto: “Variazione Decreto Deliberativo Presidenziale n. 89 del 21/07/2022. Piano Esecutivo di Gestione e sottosezione programmazione performance, ai sensi dell'art. 6 dl 80/2021 conv. con modificazioni in legge 113/2021. Approvazione”;
- D.G.R. Lombardia 24.04.2002 n. 8882, così come recepita dal Decreto Deliberativo Presidenziale n. 118 del 22.09.2022 relativo alla determinazione e approvazione per l’anno 2023 degli oneri istruttori e spese di procedimento;
- D.G.R. Regione Lombardia n. 7/10146 del 06.08.2002;
- D.G.R. Regione Lombardia n. 7/10161 del 6.08.2002;
- D.G.R. Regione Lombardia n. 7/19461 del 19.11.2004;
- Regolamento Regionale n. 3 e n. 4 del 24.3.2006;
- Decreto Regione Lombardia - Direzione Generale Territorio e Urbanistica n. 6907 del 25.07.2011;
- Statuto della Provincia di Monza e della Brianza Ente territoriale di area vasta, approvato con Delibera n. 1 del 30.12.2014 dall’Assemblea dei Sindaci MB, in particolare gli artt. 35 e 37 in materia di funzioni dirigenziali.

EFFETTI ECONOMICI

l’imposta di bollo, ai sensi del d.p.r. n. 642/72, risulta essere stata assolta dall’Istante;

la ditta ha provveduto al pagamento degli oneri istruttori relativi all’istanza in oggetto;

considerato che la Società **RELIFE RECYCLING S.r.l.** non è in possesso della Certificazione Ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001, si provvede a rideterminare, ai sensi della D.G.R. 19/11/2004 n. 19461, l’ammontare totale della garanzia finanziaria che la ditta **RELIFE RECYCLING S.r.l.** deve prestare a favore della Provincia di Monza e della Brianza in € **132.352,52** (centotrentaduemilatrecentocinquantadue/52);

la Società **RELIFE RECYCLING S.r.l.** deve prestare in forza della D.G.R. n. 19461 del 19.11.2004 a favore della Provincia di Monza e della Brianza un’appendice che integri, per quanto riguarda i contenuti, con le variazioni di cui sopra, la polizza fideiussoria rilasciata a fronte della citata Autorizzazione Dirigenziale R.G. n. 395 del 02/03/2022 rilasciata dalla Provincia di Monza e della Brianza;

Il presente provvedimento è privo di riflessi finanziari.

AUTORIZZA

per i motivi esposti in premessa, che si intendono espressamente richiamati, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs.152/06 e s.m.i., la **variante non sostanziale e contestuale voltura** a favore della Società **RELIFE RECYCLING S.r.l.**, con sede legale in Comune di Sant'Olcese (GE) – Via Gramsci 2 (C.F./P.I. 03083200109 – N. REA GE - 316835) dell'Autorizzazione Dirigenziale R.G. n. 395 del 02/03/2022 rilasciata dalla Provincia di Monza e della Brianza alla Società C.B.M. S.r.l., per l'**impianto sito in Comune di Seregno (MB) Via Arturo Toscanini n. 29**, alle sotto indicate condizioni e prescrizioni:

1. sono confermate tutte le condizioni e le prescrizioni previste dall'Autorizzazione Dirigenziale R.G. n. 395 del 02/03/2022 rilasciata dalla Provincia di Monza e della Brianza, nella misura in cui tali prescrizioni e condizioni non siano espressamente modificate dal presente atto. In particolare:
 - il documento “Allegato Tecnico in materia di rifiuti” è sostituito con il documento “Allegato A”, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
 - il documento “Allegato Tecnico in materia di emissioni in atmosfera”, è sostituito con il documento “Allegato B”, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
 - sono confermati i contenuti del documento “Allegato Tecnico per autorizzazione agli scarichi in acque reflue industriali in pubblica fognatura – Art. 124 D.Lgs. 152/2006” predisposto dall'Ufficio di Ambito Territoriale Ottimale di Monza e Brianza – AtoMB, nell'ambito del precedente procedimento di cui all'Autorizzazione Dirigenziale R.G. n. 395 del 02/03/2022;
 - l'impianto risulta suddiviso nelle aree funzionali descritte nella “Planimetria Generale disposizione zone operative ed individuazione emissioni diffuse”, Tav. 02 - Agg. Gennaio 2023, allegata alla presente (allegato n. 1) che sostituisce la tavola precedente;
2. la scadenza dell'autorizzazione resta fissata al **06/09/2029**, così come previsto dalla summenzionata Autorizzazione Dirigenziale R.G. n. 395 del 02/03/2022;
3. l'ammontare totale della garanzia finanziaria che la società **RELIFE RECYCLING S.r.l.** deve prestare in forza della D.G.R. 19.11.2004 n. 19461 a favore della Provincia di Monza e della Brianza è rideterminato in **€ 132.352,52**;
4. l'efficacia del presente atto decorre dal **01/04/2023**, subordinatamente all'accettazione dell'appendice alla garanzia finanziaria di cui al punto 3;
5. **la Società RELIFE RECYCLING S.r.l. dovrà presentare entro 30 giorni dalla data di efficacia del presente atto, documentazione attestante la disponibilità dell'area;**
6. qualora dovesse venir meno la disponibilità dell'area, l'impresa dovrà esibire nuova documentazione circa la rinnovata disponibilità dell'area per tutto il rimanente periodo della durata dell'autorizzazione, pena la decadenza automatica dell'autorizzazione stessa;
7. l'attività di controllo è esercitata dalla Provincia a cui compete in particolare accertare che la ditta ottemperi alle disposizioni del presente atto autorizzativo, nonché adottare, se nel caso, i provvedimenti di cui all'art. 208, comma 13, del D.Lgs. 152 del 2006, e s.m.i.; per tale attività la Provincia, ai sensi dell'art. 197, comma 2, del D.Lgs. 152 del 2006, e s.m.i., può avvalersi dell'A.R.P.A. competente per territorio;
8. la presente autorizzazione è soggetta a sospensione o revoca, dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, ovvero a modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del provvedimento stesso, fermo restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate;

9. sono fatte salve le autorizzazioni e prescrizioni di competenza di altri Enti ed Organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto;
10. sono fatti salvi i diritti di terzi;
11. in forza dell'art. 208, comma 12, del D.L.vo n. 152/2006 e s.m.i., le prescrizioni dell'autorizzazione possono essere modificate, prima del termine di scadenza e dopo almeno cinque anni dal rilascio, nel caso di condizioni di criticità ambientale, tenendo conto dell'evoluzione delle migliori tecnologie disponibili;
12. la Provincia di Monza e della Brianza si riserva di adottare le necessarie iniziative in sede di autotutela, qualora dovessero sopravvenire eventuali elementi di contenuto difforme rispetto alle attuali risultanze istruttorie alla base del presente provvedimento;
13. tutto quanto non esplicitato nel presente provvedimento è normato dalle leggi vigenti, in particolare dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
14. la Provincia di Monza e della Brianza procederà alla pubblicazione nell'apposita sezione Amministrazione Trasparente ai sensi dell'art.23 del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. *“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*;

Il presente provvedimento viene notificato alla Società **RELIFE RECYCLING S.r.l.** e comunicato per opportuna conoscenza, a mezzo di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) al Comune di Seregno, all'A.R.P.A. Lombardia, all'ATS della Brianza, ad ATO Monza e Brianza, a Brianzacque S.r.l. e al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Si dà atto che, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 3 della L. n. 241 del 1990, e s.m.i., contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di notifica dello stesso ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla suddetta data di notifica.

Responsabile del Procedimento: Massimo Caccia

IL DIRETTORE
ING. FABIO FABBRI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

**ALLEGATO TECNICO A
GESTIONE RIFIUTI**

DITTA	RELIFE RECYCLING S.r.l.
SEDE LEGALE	SEREGNO (MB), VIA TOSCANINI 42
IMPIANTO	SEREGNO (MB), VIA TOSCANINI 29
CODICE FISCALE	03083200109
PARTITA IVA	03083200109
N. REA	GE - 316835

1. Descrizione delle operazioni e dell'impianto.

- 1.1 L'impianto occupa una superficie di circa 3880,00 mq, censita al NTCR del Comune di Seregno al Foglio 48, Mappali 2 e 80 (parte) ed è di Proprietà;
- 1.2 La suddetta area, dal PGT vigente, ha la seguente destinazione urbanistica: "*Aree attuabili con interventi diretti: produttivo*";
- 1.3 L'area in esame non è soggetta a vincoli di cui alle Leggi RDL 3267/23, D.Lgs. 152/06 (zone di rispetto dei pozzi di captazione di acqua potabile) e D.Lgs 42/2004;
- 1.4 Vengono effettuate le seguenti operazioni:
- messa in riserva (R13) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi;
 - recupero (R3, R12) di rifiuti speciali non pericolosi;
 - messa in riserva (R13) e/o deposito preliminare (D15) di rifiuti speciali non pericolosi prodotti dall'attività.
- 1.5 i quantitativi massimi istantanei per l'effettuazione delle operazioni di messa in riserva e di deposito preliminare di rifiuti speciali sono i seguenti:
- Area I1: metri cubi 60; tonnellate 48;
 - Area I2: metri cubi 40; tonnellate 40;
 - Area T: metri cubi 540; tonnellate 432;
 - Area D: metri cubi 40; tonnellate 25;
- 1.6 I quantitativi complessivi di messa in riserva e di deposito preliminare di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi da autorizzare sono i seguenti:
- messa in riserva (R13) di rifiuti speciali ed urbani non pericolosi pari a 600 mc (480 ton);
 - messa in riserva (R13) di rifiuti speciali ed urbani pericolosi pari a 40 mc (40 ton);
 - messa in riserva (R13) e/o deposito preliminare (D15) di rifiuti speciali non pericolosi prodotti dall'attività di trattamento pari a 40 mc (25 ton);
 - deposito EoW e/o materiali/rifiuti in attesa di certificazione: 80 mc (40 ton).
- 1.7 Il quantitativo massimo di rifiuti speciali non pericolosi sottoposti nell'impianto alle operazioni di trattamento (R3, R12) è pari a:
- R12 è pari a 58.000 t/anno e a 200 t/die
 - R3 è pari a 58.000 t/anno e a 200 t/die
- 1.8 L'impianto risulta suddiviso nei settori funzionali descritti nella "Planimetria Generale - Tavola n. 02 datata Giugno 2022, aggiornamento Gennaio 2023";

1.9 i tipi di rifiuti speciali sottoposti alle varie operazioni sono i seguenti (EER):

EER	Denominazione	OPERAZIONI			Qualifica di cessato rifiuto E.o.W. art. 184 ter comma 2
		R13	R12	R3	
02	RIFIUTI PRODOTTI DA AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, ACQUACOLTURA, SELVICOLTURA, CACCIA E PESCA, TRATTAMENTO E PREPARAZIONE DI ALIMENTI				
0201	Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, selvicoltura, acquacoltura, caccia e pesca				
020104	Rifiuti plastici ad esclusione degli imballaggi	X			
020110	Rifiuti metallici	X	X		
03	RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DELLA PRODUZIONE DI CARTA, POLPA CARTONE, PANNELLI E MOBILI				
0301	Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili				
030101	scarti di corteccia e sughero	X			
030105	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 030104	X			
030199	Rifiuti non specificati altrimenti (limitatamente a residui di legno e carta/black liquor)	X			
04	RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DI PELLI E PELLICCE, NONCHE' DELL'INDUSTRIA TESSILE				
0401	Rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce				
040108	rifiuti di cuoio conciato (scarti, cascami, ritagli, polveri di lucidatura) contenenti cromo	X			
040109	Rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura	X			
0402	Rifiuti dell'industria tessile				
040209	Rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)	X			
040221	Rifiuti da fibre tessili grezze	X			
09	RIFIUTI DELL'INDUSTRIA FOTOGRAFICA				
0901	Rifiuti dell'industria fotografica				
090107	Carta e pellicole per fotografia, contenenti argento o composti dell'argento	X			

EER	Denominazione	OPERAZIONI			Qualifica di cessato rifiuto E.o.W. art. 184 ter comma 2
		R13	R12	R3	
090108	Carta e pellicole per fotografia non contenenti argento o composti dell'argento	X			
12	RIFIUTI PRODOTTI DALLA LAVORAZIONE E DAL TRATTAMENTO FISICO E MECCANICO SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA				
1201	Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastiche				
120101	limatura e trucioli di metalli ferrosi	X	X		
120102	polveri e particolato di metalli ferrosi	X	X		
120105	Limatura e trucioli di materiali plastici	X			
120199	Rifiuti non specificati altrimenti (limitatamente agli scarti di lavorazione di rottame ferroso-non ferroso/lamierino/sfridi da lavorazione dei metalli)	X	X		
15	RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI)				
1501	Imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)				
150101	imballaggi in carta e cartone	X	X	X	D.M. 188/20 - norma UNI EN 643
150103	imballaggi in legno	X			
150106	imballaggi in materiali misti	X	X	X	D.M. 188/20 - norma UNI EN 643
150107	imballaggi in vetro	X			
150109	imballaggi in materia tessile	X			
1502	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi				
150203	Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 150202	X			
16	RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO				
1601	Veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le macchine mobili non stradali) e rifiuti prodotti dallo smantellamento dei veicoli fuori uso e dalla manutenzione di veicoli (tranne 13, 14, 1606 e 1608)				
160103	Pneumatici fuori uso	X			

EER	Denominazione	OPERAZIONI			Qualifica di cessato rifiuto E.o.W. art. 184 ter comma 2
		R13	R12	R3	
1602	Scarti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche				
160213* (RAEE)	apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160212	X			
160214	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213	X	X		
160214 (RAEE)	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213	X			
1608	Catalizzatori esauriti				
160803	Catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti	X			
17	RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI)				
1702	Legno, vetro e plastica				
170201	Legno	X			
170203	Plastica	X			
1704	Metalli (incluse le loro leghe)				
170405	Ferro e acciaio	X	X		
170411	Cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410	X			
1706	Materiali isolanti e materiali da costruzione contenenti amianto				
170604	Materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 170601 e 170603	X			
1708	Materiali da costruzione a base di gesso				
170802	Materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 170801	X			
1709	Altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione				
170904	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903	X			

EER	Denominazione	OPERAZIONI			Qualifica di cessato rifiuto E.o.W. art. 184 ter comma 2
		R13	R12	R3	
19	RIFIUTI PRODOTTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI, IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE FUORI SITO, NONCHE' DALLA POTABILIZZAZIONE DELL'ACQUA E DALLA SUA PREPARAZIONE PER USO INDUSTRIALE				
1910	Rifiuti prodotti da operazioni di frantumazione di rifiuti contenenti metallo				
191002	Rifiuti di metalli non ferrosi	X	X		
1912	Rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (ad esempio, selezione, triturazione, compattazione, riduzione in pellet) non specificati altrimenti				
191201	Carta e cartone	X		X	D.M. 188/20 - norma UNI EN 643
191202	metalli ferrosi	X			
191203	metalli non ferrosi	X			
191204	plastica e gomma	X			
191205	Vetro	X			
191207	Legno diverso da quello di cui alla voce 191206	X			
191208	Prodotti tessili	X			
191212	Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211	X			
20	RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITA' COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHE' DALLE ISTITUZIONI (INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA				
2001	Frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 1501)				
200101	Carta e cartone	X	X	X	D.M. 188/20 - norma UNI EN 643
200102	Vetro	X			
200111	Prodotti tessili	X			
200123* (RAEE)	apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi	X			

EER	Denominazione	OPERAZIONI			Qualifica di cessato rifiuto E.o.W. art. 184 ter comma 2
		R13	R12	R3	
200135* (RAEE)	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso contenenti sostanze pericolose	X			
200136	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 200121, 200123 e 200135	X			
200136 (RAEE)	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 200121, 200123 e 200135	X			
200138	legno, diverso da quello di cui alla voce 200137	X			
200139	Plastica	X			
200140	Metallo	X			
2003	Altri rifiuti urbani				
200307	Rifiuti ingombranti	X	X		

1.10 i rifiuti decadenti prodotti dall'attività di trattamento sono i seguenti:

Codice EER	Descrizione Rifiuto	OPERAZIONI	
		R13	D15
15 01 01	Imballaggi in carta e cartone	X	
15 01 02	Imballaggi in plastica	X	
15 01 03	Imballaggi in legno	X	
15 01 04	Imballaggi metallici	X	
15 01 05	Imballaggi in materiali compositi	X	
15 01 06	Imballaggi in materiali misti	X	
19 12 01	Carta e cartone	X	
19 12 02	Metalli ferrosi	X	
19 12 03	Metalli non ferrosi	X	
19 12 04	Plastica e gomma	X	X
19 12 05	Vetro	X	X
19 12 07	Legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06	X	X
19 12 08	Prodotti tessili	X	X

Codice EER	Descrizione Rifiuto	OPERAZIONI	
		R13	D15
19 12 12	Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11	X	X

1.11 Descrizione dell'attività

Operazione preliminare precedente al recupero R12

L'operazione preliminare precedente al recupero (R12), consiste in un'attività di pre-trattamento a cui verranno sottoposti i rifiuti non pericolosi destinati al recupero e per le quali la ditta avrà effettuato la preliminare operazione di R13. L'attività descritta nel presente paragrafo consisterà nell'effettuare delle preliminari operazioni di separazione e cernita, senza tuttavia alterare la qualifica di rifiuto delle frazioni ottenute. Attività quest'ultime da effettuarsi nella zona meglio individuata nell'allegata planimetria generale con disposizione delle zone operative. I rifiuti prodotti, prevalentemente recuperabili, identificabili in preponderanza con i codici EER 19 XX XX, saranno successivamente conferiti ad altri impianti autorizzati ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Operazione di recupero R3

In adempimento a quanto prescritto dal **Decreto Ministeriale n. 188 del 22 settembre 2020**, la scrivente società gestirà l'operazione di recupero (R3) sui rifiuti identificati merceologicamente come carta e cartone, come di seguito descritto:

- ❖ operazioni di selezione, finalizzate all'ottenimento di "carta e cartone recuperati" **conformi ai requisiti di qualità riportati nella tabella di cui all'Allegato 1, art. 3, lettera A del D.M. 188/2020:**

Parametri	Unità di misura	Valori limite
Materiali proibiti escluso i rifiuti organici e alimenti	-	norma UNI EN 643
Rifiuti organici compresi alimenti	% in peso	< 0,1
Componenti non cartacei	% in peso	norma UNI EN 643

con eventuale separazione di:

- componenti non cartacei, così come definiti dalla norma UNI EN 643 "qualsiasi materiale qualsiasi materiale estraneo nella carta e nel cartone da riciclare che non è una parte costituente del prodotto e può essere separato mediante separazione a secco, come metallo, materia plastica, vetro, tessili, legno, sabbia e materiali da costruzione, materiali sintetici";
 - materiale indesiderato, scarti, così come definiti dalla norma UNI EN 643 "materiale non adatto per la produzione di carta e cartone. Il materiale indesiderato può comprendere: componenti non cartacei, carta e cartone pregiudizievoli per la produzione, carta e cartone non secondo la definizione della qualità, prodotti cartacei non idonei per la disinchiostrazione se applicabile"
- ❖ verifica dell'assenza nei rifiuti sottoposti a trattamento di qualsiasi materiale definito dalla norma UNI EN 643 come "materiali proibiti" (quali qualsiasi materiale che rappresenti un pericolo per la salute, la

sicurezza e l'ambiente, quali rifiuti medici, prodotti per l'igiene personale contaminati, rifiuti pericolosi, bitume, polveri tossiche e simili), fatta eccezione per i rifiuti organici e alimenti per i quali il D.M. 188/2020 tollera la presenza in misura inferiore allo 0,1 % in peso; in caso di occasionali rinvenimenti di tali materiali riscontrati in fase di verifica si procederà:

- qualora tecnicamente asportabili, alla loro separazione ed alla loro classificazione come rifiuto prodotto,
- qualora tecnicamente non asportabili, alla classificazione come rifiuto prodotto di tutto il materiale di carta e cartone relativo allo specifico conferimento;

- ❖ selezione/separazione della carta e cartone in funzione dei diversi gruppi e classi definite della norma UNI 643
- ❖ verifica visiva, al termine delle precedenti fasi, di corrispondenza alle caratteristiche di qualità, in funzione del gruppo e classe definito dal paragrafo 6 della norma UNI EN 643, dei materiali lavorati;
- ❖ eventuale compattamento e triturazione.

L'attività di recupero (R3), per i rifiuti merceologicamente riconducibili a carta e cartone i cui codici EER sono riportati nella precedente tabella, è conforme a quanto previsto dall'articolo 184 ter comma 2 del D.L.vo 152/06, che prevede che “i criteri di cui al comma 1 sono adottati in conformità a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria ovvero, in mancanza di criteri comunitari, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno o più decreti del Ministro dell'ambiente [...]”.

L'operazione di recupero R3 sarà svolta in conformità:

- al D.M. del 22 settembre 2020 n.188 – regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto da carta e cartone ai sensi dell'articolo 184 ter comma 2 del D.L.vo 152/06

Ai fini dell'ottenimento di materiale con qualifica di cessato rifiuto ai sensi dell'art. 184 ter comma 2 del D.Lgs. 152/06, la scrivente società ha redatto apposita procedura certificata come prescritto dal D.M. 188/2020.

2 – PRESCRIZIONI

- 2.1 Nei siti, come indicati nella planimetria di cui agli atti, la Ditta non dovrà effettuare altri stoccaggi alla rinfusa ed evitare la promiscuità dei rifiuti, e pertanto provvedere a mantenere la separazione per tipologie omogenee di rifiuti;
- 2.2 Non possono essere ritirati rifiuti putrescibili e/o maleodoranti;
- 2.3 I rifiuti non pericolosi posti in messa in riserva (R13), devono essere sottoposti alle operazioni di recupero (RX) presso il proprio sito o destinati ad impianto di recupero di terzi entro massimo sei (6) mesi dalla data di accettazione;
- 2.4 Le operazioni di messa in riserva e/o deposito preliminare devono essere effettuate in conformità a quanto previsto dalla circolare n. 4 approvata con d.d.g. 7 gennaio 1998, n. 36 – Regione Lombardia -, ed in particolare dalle “norme tecniche” che, per quelle non indicate, modificate, integrate o sostituite dal presente atto, si intendono, per quanto applicabili alle modalità di stoccaggio individuate dalla Ditta.
- 2.5 La gestione dei rifiuti deve altresì essere effettuata in conformità a quanto previsto dal d.lgs. 152/06 e da altre normative specifiche relative all'attività in argomento e, in ogni caso, deve avvenire senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:
 - senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora;
 - senza causare inconvenienti da rumori o odori;
 - senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente;
 - senza determinare, per quanto possibile, emissioni diffuse e/o dispersione di materiale polverulento;
 - senza causare sversamenti al suolo di liquidi;
 - nel rispetto delle norme igienico – sanitarie;
 - senza causare danni o pericoli per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività.
- 2.6 Le aree funzionali dell'impianto utilizzate per lo stoccaggio e trattamento devono essere adeguatamente

contrassegnate con appositi cartelli indicanti la denominazione dell'area, la natura e la pericolosità dei rifiuti depositati/trattati; devono inoltre essere apposte tabelle riportanti le norme di comportamento del personale addetto alle operazioni di gestione. Le aree dovranno inoltre essere facilmente identificabili, anche mediante apposizione di idonea segnaletica a pavimento.

- 2.7 Le superfici e/o le aree interessate dalle movimentazioni, dal ricevimento, dallo stoccaggio provvisorio, dal trattamento, dalle attrezzature (compresi i macchinari utilizzati nei cicli di trattamento) e dalle soste operative dei mezzi operanti a qualsiasi titolo sul rifiuto, devono essere impermeabilizzate, possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle caratteristiche chimico - fisiche dei rifiuti e delle sostanze contenute negli stessi e realizzate in modo tale da facilitare la ripresa dei possibili sversamenti, nonché avere caratteristiche tali da convogliare le acque e/o i percolamenti in pozzetti di raccolta a tenuta o ad idoneo ed autorizzato sistema di trattamento.
- 2.8 Le pavimentazioni di tutte le sezioni dell'impianto (aree di transito, di sosta e di carico/scarico degli automezzi, di stoccaggio provvisorio e trattamento) devono essere sottoposte a periodico controllo e ad eventuale manutenzione al fine di garantire l'impermeabilità delle relative superfici.
- 2.9 La gestione dei rifiuti dovrà essere effettuata da personale, edotto del rischio rappresentato dalla movimentazione dei rifiuti, informato della pericolosità degli stessi e dotato di idonee protezioni atte ad evitarne il contatto diretto e l'inalazione;
- 2.10 I cumuli di rifiuti devono essere protetti dall'azione delle acque meteoriche e, ove allo stato polverulento, dall'azione del vento; le aree ad essi dedicate devono inoltre possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stoccati;
- 2.11 I contenitori dei rifiuti devono essere opportunamente contrassegnati con etichette o targhe riportanti la sigla di identificazione che deve essere utilizzata per la compilazione dei registri di carico e scarico;
- 2.12 I rifiuti devono essere stoccati per categorie omogenee e devono essere contraddistinti da un codice EER, in base alla provenienza ed alle caratteristiche del rifiuto stesso.
- 2.13 Prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, l'Impresa deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante le seguenti procedure:
 - a) acquisizione del relativo formulario di identificazione e/o di idonea certificazione analitica riportante le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti;
 - b) qualora si tratti di rifiuti non pericolosi per cui l'Allegato D alla Parte IV^a del d.lgs. 152/06 preveda un EER "voce a specchio" di analogo rifiuto pericoloso, lo stesso potrà essere accettato solo previa verifica analitica della "non pericolosità";Le verifiche analitiche di cui al punto b) dovranno essere eseguite per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelle che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto (singolo produttore), nel qual caso la verifica dovrà essere almeno semestrale;
- 2.14 In considerazione della difficoltà di esecuzione di analisi chimiche di laboratorio per la classificazione come "rifiuto non pericoloso" su rifiuti codice EER "170411 – cavi, diversi di quelli di cui alla voce 170410" la ditta dovrà implementare una procedura per la verifica della non pericolosità dei cavi oltre all'acquisizione di una certificazione in merito da parte del produttore. La ditta verificherà che la sezione dei cavi, esaminata a campione, presenti una struttura interna costituita esclusivamente da anime in metallo - guaine di protezione (in plastica, PVC, gomma, iuta, resine, metallo) - strato isolante e riempitivo (in pvc, gomma, resine sintetiche). Nel caso si riscontri la presenza nella sezione di uno strato di carta sarà necessario procedere ad una caratterizzazione analitica (da acquisire preliminarmente al conferimento o all'accettazione del carico) al fine di accertare l'eventuale pericolosità del rifiuto (ciò in quanto in alcuni casi viene utilizzata come materiale isolante carta impregnata con oli e grassi minerali);
- 2.15 Qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell'impianto deve comunicarlo alla Provincia entro e non oltre 24 ore trasmettendo fotocopia del formulario di identificazione;
- 2.16 Considerato che nella tipologia di rifiuti ritirati dall'azienda è presente anche il codice EER 120104 (polveri e particolato di materiali non ferrosi), si ritiene che qualora venissero ritirati rifiuti le cui operazioni di stoccaggio/movimentazione possano dar luogo a sviluppo di gas infiammabili e/o reazioni di natura esotermica (quali ad esempio le polveri di alluminio e/o magnesio), l'azienda debba operare sulla

base di una idonea procedura indicante le cautele e i sistemi di monitoraggio da adottarsi al fine di prevenire/mitigare il verificarsi di inconvenienti e/o incidenti.

- 2.17 La gestione dei rifiuti identificati come RAEE (solo stoccaggio) deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 49 del 14/03/14 ed in particolare il punto 3 dell'allegato VII dello stesso decreto.
- 2.18 I materiali recuperati ed i rifiuti derivanti dall'attività di cernita devono essere ammassati separatamente per tipologie omogenee poste in condizioni di sicurezza;
- 2.19 I rifiuti decadenti dall'attività aventi EER di cui al capitolo 19 dovranno essere conferiti ad impianti autorizzati al recupero/smaltimento finale
- 2.20 I rifiuti identificati con i codici EER 20xxxx, definiti dalla regolamentazione tecnica vigente come urbani, inclusi quelli da raccolta differenziata, possono essere ritirati qualora provenienti:
 - a. da Comuni, Associazioni di Comuni, Comunità Montane, Imprese gestori del servizio pubblico o loro concessionari e derivanti da raccolte selezionate, centri di raccolta ed infrastrutture per la raccolta differenziata di rifiuti urbani;
 - b. da Imprese gestori di impianti di stoccaggio provvisorio conto terzi di rifiuti urbani;
 - c. da Imprese, qualora i rifiuti non siano identificabili con EER rientranti nelle altre classi; in tal caso dovrà essere garantita mediante idonea documentazione (formulario di identificazione) la tracciabilità dei relativi flussi.
- 2.21 I rifiuti non pericolosi destinati alla sola messa in riserva possono essere ritirati a condizione che la Società, prima dell'accettazione della partita di rifiuti, chieda le specifiche del medesimo in relazione al contratto stipulato con il soggetto finale che ne effettuerà le operazioni di recupero/smaltimento finale.
- 2.22 Devono essere attuate le procedure di radioprotezione per quanto concerne i rottami metallici secondo quanto prescritto dal D.lgs. 101/2020 e s.m.i.;
- 2.23 La ditta deve essere in possesso di idoneo strumento di rilevazione della radioattività. Al riguardo deve essere garantita la costante funzionalità e manutenzione del rilevatore di radioattività. Dovrà pertanto essere tenuta presso l'impianto documentazione attestante l'avvenuta periodica manutenzione e calibrazione.
- 2.24 Nell'eventualità che durante le fasi di accettazione del rifiuto la verifica sulla radioattività desse esito positivo, si dovranno attivare le procedure predisposte secondo quanto previsto dal D.lgs 101/2020 e dal piano redatto dalla Prefettura di Monza, dando immediata comunicazione agli Enti competenti.
- 2.25 Le eventuali operazioni di lavaggio degli automezzi devono essere effettuate in apposita sezione attrezzata;
- 2.26 Per i rifiuti non pericolosi in ingresso deve essere esclusa la presenza di qualsiasi tipologia di materiale contenente amianto, ivi compreso amianto inglobato in matrice cementizia, conservando la documentazione attestante le verifiche eseguite, che dovranno essere sia di tipo visivo che di tipo analitico. In caso l'Impresa riscontri la presenza di tale sostanza nel rifiuto/materiale trattato, dovrà sospendere i lavori ed avvisare tempestivamente l'Autorità competente. Dovranno inoltre essere attivate le procedure previste dall'art. 256, comma 5, del d.lgs. 81/08 presentando il relativo Piano di Lavoro all'A.T.S. competente e per conoscenza agli altri soggetti istituzionali partecipanti al procedimento;
- 2.27 Per le sostanze (m.p.s./E.o.W.) ottenute dalle operazioni di recupero di materia [RX] laddove autorizzate ed effettuate presso l'impianto, l'Impresa è tenuta, qualora previsto, al rispetto di quanto stabilito dal Regolamento (CE) n. 1907/2006 "REACH";**
- 2.28 I prodotti e le materie prime ottenute dalle operazioni di recupero autorizzate devono rispettare quanto previsto dai Regolamenti comunitari e/o Decreti ministeriali "End of Waste" (es. Regolamento UE 333, Regolamento UE 715, D.M. 188/20, ecc.) emanati per le tipologie di rifiuti pertinenti all'attività svolta presso l'insediamento;**
- 2.29 La Ditta deve rispettare quanto prescritto dal D.M. del 22 settembre 2020 n.188;
- 2.30 I materiali/rifiuti possono essere stoccati nell'area M2 per un periodo non superiore ai sei (6) mesi;
- 2.31 Il tempo massimo di permanenza in impianto degli EoW prodotti, sarà di 12 mesi, superato il quale lo stesso deve essere considerato nuovamente rifiuto e come tale gestito in attesa delle nuove verifiche

effettuate che devono essere documentate.

- 2.32 L'invio all'area di utilizzo delle materie prime seconde deve avvenire esclusivamente dopo aver ricevuto i risultati attestanti la conformità dei materiali alle materie prime seconde in base a quanto previsto dalla vigente regolamentazione;
- 2.33 Le analisi sui materiali derivanti dalle operazioni di recupero devono essere effettuate per partite omogenee curando di avere campioni rappresentativi che identifichino i carichi di ingresso all'impianto ed evitando rischi di possibili diluizioni degli inquinanti per rendere i rifiuti compatibili con la destinazione di recupero;
- 2.34 I materiali derivanti dal trattamento dei rifiuti effettuato mediante l'impianto devono essere ammassati separatamente per tipologie omogenee e posti in condizioni di sicurezza;
- 2.35 Deve essere rispettato quanto previsto dalla d.g.r. 28 Settembre 2009 n.8/10222: "Determinazioni inerenti le procedure per l'accettazione e la gestione dei rottami metallici ferro e non ferrosi" e dal il Regolamento (UE) n.333/2011 del consiglio del 31 Marzo 2011 recante i criteri che determinano quando alcune tipologie di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- 2.36 I rifiuti in uscita dal centro, accompagnati dal formulario di identificazione, devono essere conferiti a soggetti autorizzati a svolgere operazioni di recupero o smaltimento, evitando ulteriori passaggi ad impianti di messa in riserva e/o di deposito preliminare, se non collegati a terminali di smaltimento di cui ai punti da D1 a D12 dell'allegato B e/o di recupero di cui ai punti da R1 a R11 dell'allegato C alla Parte Quarta del d.lgs. 152/06. Per i soggetti che svolgono attività regolamentate dall'art. 212 del citato decreto legislativo gli stessi devono essere in possesso di iscrizioni rilasciate ai sensi del d.m. 406/98;
- 2.37 La Ditta inoltre deve rispettare, per quanto applicabile, quanto previsto dalla circolare ministeriale recante "Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione rifiuti e per la prevenzione dei rischi" Prot. n. 1121 del 21/01/2019.**
- 2.38 Devono essere rispettate le normative di igiene e sicurezza del lavoro di cui al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.
- 2.39 Le aree adibite allo stoccaggio di diverse tipologie di rifiuti incendiabili devono essere adeguatamente separate.
- 2.40 I mezzi impiegati nella movimentazione dei rifiuti devono essere provvisti di sistemi che ne impediscano la dispersione.
- 2.41 Devono essere evidenziati con idonea segnaletica i percorsi riservati per gli operatori distinti dai percorsi dei mezzi sia all'interno degli edifici sia all'esterno.
- 2.42 Gli accessi alle aree di stoccaggio devono essere sempre mantenuti sgomberi in modo tale da agevolare le movimentazioni anche in caso di incidenti.
- 2.43 I macchinari e i mezzi d'opera devono essere in possesso delle certificazioni di legge ed oggetto di periodica manutenzione secondo le scadenze prescritte dalla normativa vigente in materia.
- 2.44 Le eventuali operazioni di lavaggio degli automezzi devono essere effettuate in apposita sezione attrezzata;
- 2.45 Le operazioni di travaso di rifiuti soggetti al rilascio di effluenti molesti devono avvenire in ambienti provvisti di aspirazione e captazione delle esalazioni con il conseguente convogliamento delle stesse in idonei impianti di abbattimento
- 2.46 Qualora l'impianto e/o l'attività rientrino tra quelli indicati dal DPR 151/2011 e successive modifiche ed integrazioni, la messa in esercizio dell'impianto è subordinata all'acquisizione di certificato prevenzione incendi da parte dei VV.FF. territorialmente competenti o della dichiarazione sostitutiva prevista dalla normativa vigente;
- 2.47 Gli scarichi idrici decadenti dall'insediamento, compresi quelli costituiti dalle acque meteoriche, devono essere conformi alle disposizioni stabilite dal d.lgs. 152/06 e dalla R.R. 24/03/06 n. 4 e loro successive modifiche ed integrazioni;
- 2.48 Le emissioni degli impianti di processo devono essere trattate nei previsti impianti di abbattimento e

devono rispettare le condizioni prescrittive del d.lgs. 152/06 e successive norme applicative;

- 2.49 Lo stoccaggio di eventuali rifiuti decadenti dal proprio ciclo produttivo riconducibili al d.lgs. 95/92 (oli usati, emulsioni oleose e filtri oli usati) non deve superare i 500 lt;
- 2.50 Il deposito preliminare e/o messa in riserva degli oli usati, delle emulsioni oleose e dei filtri oli usati deve rispettare quanto previsto dall'art. 2 del d.m. 392/96;
- 2.51 I mezzi impiegati nella movimentazione dei rifiuti devono essere provvisti di sistemi che impediscano la dispersione dei rifiuti stessi;
- 2.52 Ogni variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto ed eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate devono essere tempestivamente comunicate alla Provincia ed al Comune territorialmente competenti.

3. PIANI:

3.1 Piano di ripristino e recupero ambientale.

Deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale.

La ditta dovrà a tal fine inoltrare, alla Provincia, ad ARPA ed al Comune, non meno di 6 mesi prima della comunicazione di cessazione dell'attività, un Piano di dismissione del sito che contenga le fasi e i tempi di attuazione.

Tale piano dovrà:

- a) identificare ed illustrare i potenziali impatti associati all'attività di chiusura;
- b) programmare e temporizzare le attività di chiusura dell'impianto comprendendo lo smantellamento delle parti impiantistiche, del recupero di materiali o sostanze stoccate ancora eventualmente presenti e delle parti infrastrutturali dell'insediamento;
- c) identificare eventuali parti dell'impianto che rimarranno in situ dopo la chiusura/smantellamento motivandone la presenza e l'eventuale durata successiva, nonché le procedure da adottare per la gestione delle parti rimaste;
- d) verificare ed indicare la conformità alle norme vigenti all'atto di predisposizione del piano di dismissione/smantellamento dell'impianto;
- e) indicare gli interventi in caso si presentino condizioni di emergenza durante la fase di smantellamento.

Il ripristino finale ed il recupero ambientale dell'area ove insiste l'impianto devono essere effettuati secondo quanto previsto dal progetto, approvato dagli Enti competenti, nel rispetto di quanto stabilito con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente.

Il titolare della presente autorizzazione dovrà, ai suddetti fini, eseguire idonea investigazione delle matrici ambientali tesa a verificare il rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di siti inquinati e comunque di tutela dell'ambiente.

All'Autorità Competente per il controllo è demandata la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale da certificarsi al fine del successivo svincolo della garanzia finanziaria.

3.2 Piano di emergenza.

Prima della messa in esercizio dell'impianto, il soggetto autorizzato deve altresì provvedere alla eventuale revisione del piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi in relazione agli eventuali obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e di altri organismi.

**ALLEGATO TECNICO B
EMISSIONI IN ATMOSFERA**

PARTE I – Inquadramento generale

1.1) DATI IDENTIFICATIVI DELLA SOCIETÀ

Ragione Sociale	RELIFE RECYCLING SRL
Sede legale	Via Toscanini 42, Seregno (MB), 20831
Sede dello stabilimento	Via Toscanini 29, Seregno (MB), 20831
Oggetto dell'attività	Attività di recupero [R13 –R12 – R3] di rifiuti speciali ed urbani non pericolosi e pericolosi e di messa in riserva [R13] e/o smaltimento [D15] di rifiuti decadenti dal trattamento, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n° 152 del 03 aprile 2006 e s.m.i.
Codice ATECO 2007	38.32.3
Motivazione della domanda	Domanda di variante dell'autorizzazione di cui alla Disposizione Dirigenziale R.G. n. 395 del 02/03/2022

1.2) DESCRIZIONE DELLO STABILIMENTO

Lo stabilimento, sotto l'aspetto dimensionale, è identificato dalla tabella sottostante:

Superficie totale (m ²)	Superficie coperta (m ²)	Superficie scoperta (m ²)	Anno costruzione del complesso	Ultimo ampliamento
4800 mq	1784,16 mq	3015,84 mq	1973	//

1.3) CERTIFICAZIONI AMBIENTALI IN ESSERE

Nessuna

Parte II - Titoli ambientali

Autorizzazione alle emissioni in atmosfera (art. 269 D.lgs. 152/2006)

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ

L'attività della Società presso lo stabilimento oggetto del presente Allegato Tecnico consiste nell'esercizio delle operazioni di recupero [R3-R12-R13] di rifiuti speciali ed urbani, pericolosi e non pericolosi, e di messa in riserva [R13] e/o smaltimento [D15] di rifiuti decadenti dal trattamento

Le fasi del ciclo produttivo si possono riassumere come riportato nella tabella seguente.

ATTIVITÀ	FASI LAVORATIVE
Conferimento	• Scarico dei rifiuti presso le zone T e I1
Lavorazione	• Selezione e cernita manuale presso la zona T • Carico del nastro trasportatore che conduce all'impianto di vagliatura e successivo passaggio su un ulteriore nastro di selezione per la cernita manuale o convogliamento alla pressa imballatrice
Stoccaggio	• Stoccaggio delle E.o.W presso le zone M • Stoccaggio dei rifiuti decadenti presso le zone D

(*) L'**impianto di vagliatura e selezione** utilizzato nel trattamento dei rifiuti è composto da nastri trasportatori e vaglio a dischi

(*) L'**impianto di pressatura** utilizzato nell'adeguamento volumetrico è composto dalla pressa imballatrice

I rifiuti da trattare vengono immessi, per mezzo di semovente munito di polipo.

Il materiale da trattare giunge invece mediante autocarri.

Per quanto attiene il contenimento delle emissioni polverose diffuse, non tecnicamente convogliabili, generate dall'attività di trattamento, l'impianto di trattamento è dotato di un sistema di abbattimento delle polveri costituito da ugelli nebulizzatori. L'umidificazione del materiale da trattare consente il contenimento delle polveri.

Inoltre, durante le fasi di esercizio dell'attività, vengono mantenuti umidificati sia le aree di conferimento dei mezzi sia i cumuli di rifiuti in fase preliminare alla vagliatura e/o alla pressatura.

1) **EMISSIONI E IMPIANTI DI ABBATTIMENTO**

Emissione oggetto di autorizzazione

PUNTO DI EMISSIONE N°	ED1	ED2
FASE DI PROVENIENZA	Impianto di scarico e di selezione e cernita	Impianto pressatura
PORTATA (Nm ³ /h)	//	//

PUNTO DI EMISSIONE N°	ED1	ED2
DURATA EMISSIONE (in ore/giorno)	8	8
FREQUENZA (in gg/anno)	250	250
TEMPERATURA (in °C)	ambiente	ambiente
TIPO DI SOSTANZA INQUINANTE	Polveri	Polveri
ALTEZZA DELL'EMISSIONE (in m)	//	//
SEZIONE DI EMISSIONE (in m²)	//	//
IMPIANTO DI ABBATTIMENTO	nebulizzatori	nebulizzatori
NOTE	Emissione diffusa Ed1	Emissione diffusa Ed2

PRESCRIZIONI SPECIFICHE

Lo stabilimento non prevede ad oggi punti di emissione convogliata a servizio delle fasi lavorative, degli stoccaggi e movimentazioni.

Sono richiamate le prescrizioni di cui all'Allegato tecnico 8 alla DGR 196 del 22 giugno 2005 e s.m.i. in particolare quanto previsto alla tabella VIII "Prescrizioni modalità operative finalizzate al contenimento delle emissioni diffuse". Il Sindaco, in qualità d'Autorità Sanitaria Locale, potrà comunque ritenere non sufficiente l'adozione di sistemi d'ugelli nebulizzatori, e richiedere l'impiego di sistemi di depolverazione a mezzo filtrante o ad umido (tabella VIII punto a).

E' inoltre prescritto:

- qualora nella movimentazione dei materiali polverulenti non sia possibile assicurare il convogliamento delle emissioni di polveri, si dovrà limitare il più possibile l'altezza di caduta e dovrà essere assicurata, durante lo scarico, la più bassa velocità di caduta del materiale.
- nell'eventualità che le fasi di scarico e carico avvengano all'aperto tramite pala meccanica, ecc. (senza possibilità di convogliamento o abbattimento delle emissioni polverulente), dovranno essere adottati idonei accorgimenti tecnici e/o organizzativi al fine di limitare la formazione di polveri diffuse (limitazione delle velocità, sospensione delle attività in caso di presenza di elevata ventosità (>10 m/s), ecc.).
- le strade e i piazzali (aree di transito e manovra) dovranno essere realizzati e gestiti in modo tale da limitare le emissioni polverulente e diffuse. In particolare, devono essere assicurate la costante umidificazione dei piazzali e delle aree maggiormente soggette al transito di veicoli e, per le superfici pavimentate con materiali impermeabili (asfalto, cemento, ecc.), la periodica pulizia, con maggiore frequenza nei periodi siccitosi e ventosi; comunque dovranno essere limitate le velocità di transito dei mezzi a non più di 20 km/h).
- qualora per il trasporto dei materiali polverulenti in ingresso/uscita dal luogo in cui si svolge l'attività siano utilizzati mezzi di proprietà della ditta/società, essi devono essere dotati di copertura fissa o di idonei teli di copertura.
- al fine del contenimento delle emissioni di polveri all'esterno del sito, devono essere realizzate fasce arboree perimetrali di mitigazione (anche ad integrazione delle esistenti qualora queste non risultassero sufficienti) e asfaltature delle strade di accesso.
- le superfici di immissione nella viabilità esterna ordinaria dovranno comunque essere mantenute pulite e inumidite, garantendone la sicurezza al transito pubblico.

Ci si riserva la prescrizione del lavaggio ruote dei mezzi in uscita dallo stabilimento qualora si riscontrino criticità sulla viabilità circostante a causa della presenza di inerti, polvere derivanti dall'attività.

Deve essere garantito il continuo e corretto utilizzo di tutti i sistemi e di tutte le procedure operative presenti e prescritti/e per la minimizzazione del sollevamento delle polveri derivanti dalle attività svolte nel sito produttivo.

Lo stoccaggio dei materiali polverulenti dovrà avvenire secondo una delle seguenti modalità che consentano la gestione in sicurezza e la minimizzazione del sollevamento di polveri:

- in sili presidiati da un sistema di depolverazione a secco;

oppure

- in cumuli che, qualora il tenore di umidità del materiale non sia sufficiente a garantire la minima produzione e dispersione di polveri, devono essere umidificati tramite sistemi di nebulizzazione o irrigazione;

oppure

- in cumuli i cui lati devono essere coperti tramite stuoie, teli, ecc.;

oppure

- in un'area delimitata da filari costituiti da essenze ad alto fusto sempreverdi con funzione di barriera frangivento.

Le misure sopra descritte devono essere attuate compatibilmente con le esigenze specifiche degli impianti, scegliendo adeguatamente quelle più appropriate che in ogni caso devono essere efficaci.

IMPIANTI TERMICI

Presso lo stabilimento, non sono presenti impianti termici con emissioni in atmosfera soggetti ad autorizzazione.

EMISSIONI SCARSAMENTE RILEVANTI

Presso lo stabilimento non sono presenti emissioni scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art 272 comma 1 del d.lgs. 152/06.

IMPIANTI DI ABBATTIMENTO

Sono presenti impianti di abbattimento/contenimento delle emissioni costituiti da:

- sistemi di bagnatura e nebulizzazione d'acqua con sistemi fissi e mobili;

PROCEDURE DI GESTIONE

Un'opportuna procedura di gestione degli eventi o dei malfunzionamenti dei sistemi di bagnatura e nebulizzazione utilizzati per l'abbattimento delle emissioni diffuse deve essere definita da parte dell'esercente dell'impianto così da garantire, in presenza di eventuali situazioni anomale, una adeguata attenzione ed efficacia degli interventi. La suddetta procedura dovrà essere consegnata alla Provincia, al Comune e al Dipartimento ARPA competente per territorio entro 90 giorni dalla data di autorizzazione alle emissioni. In ogni caso, qualora:

- non esistano impianti di abbattimento di riserva;
- si verifichi una interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento motivata dalla loro manutenzione straordinaria o da guasti accidentali,

l'esercente dovrà provvedere, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, all'arresto totale dell'esercizio degli impianti industriali dandone comunicazione entro le 8 ore successive all'evento alla Provincia, al Comune e

al Dipartimento ARPA competente per territorio, fatto salvo il caso d'incidenti rilevanti che devono essere comunque tempestivamente comunicati agli Enti citati (per ARPA fax -0393946319 o PEC dipartimentomonza.arpa@pec.regione.lombardia.it).

Gli impianti produttivi potranno essere riattivati solo dopo il ripristino dell'efficienza degli impianti di abbattimento ad essi collegati.

PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE

L'esercente deve fare riferimento alle prescrizioni e considerazioni sotto riportate relativamente ai cicli tecnologici dichiarati ed oggetto della domanda di autorizzazione.

CRITERI DI MANUTENZIONE

Le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria delle macchine ed impianti (compresi quelli per l'abbattimento delle emissioni diffuse) devono essere definite nella procedura operativa predisposta dall'esercente, secondo le indicazioni del progettista/installatore (e/o costruttore) ed opportunamente registrate.

Tale registro deve essere tenuto a disposizione delle autorità preposte al controllo.

MESSA IN ESERCIZIO E A REGIME

- ❖ L'esercente, almeno 15 giorni prima del collaudo degli impianti (compresi quelli per l'abbattimento delle emissioni diffuse), deve darne comunicazione alla Provincia, al Comune ed al Dipartimento ARPA competenti per territorio.
- ❖ **In caso di impianto già in esercizio** (rinnovo dell'adesione all'autorizzazione in via generale, adesione ad autorizzazione in via generale di impianto precedentemente non soggetto ad autorizzazione o sottoposto a diverso regime autorizzativo, rinnovo ai sensi dell'art. 281 D.lgs. 152/06), **l'esercente non è tenuto alla comunicazione di cui al punto che precede.**



Assolvimento dell'imposta di bollo ai sensi DPR 642/72

I bolli applicati sulla presente pagina fanno parte integrante della seguente pratica:

Destinatario:

Oggetto:

Bolli ed identificativi delle marche da bollo dichiarati dall'azienda:

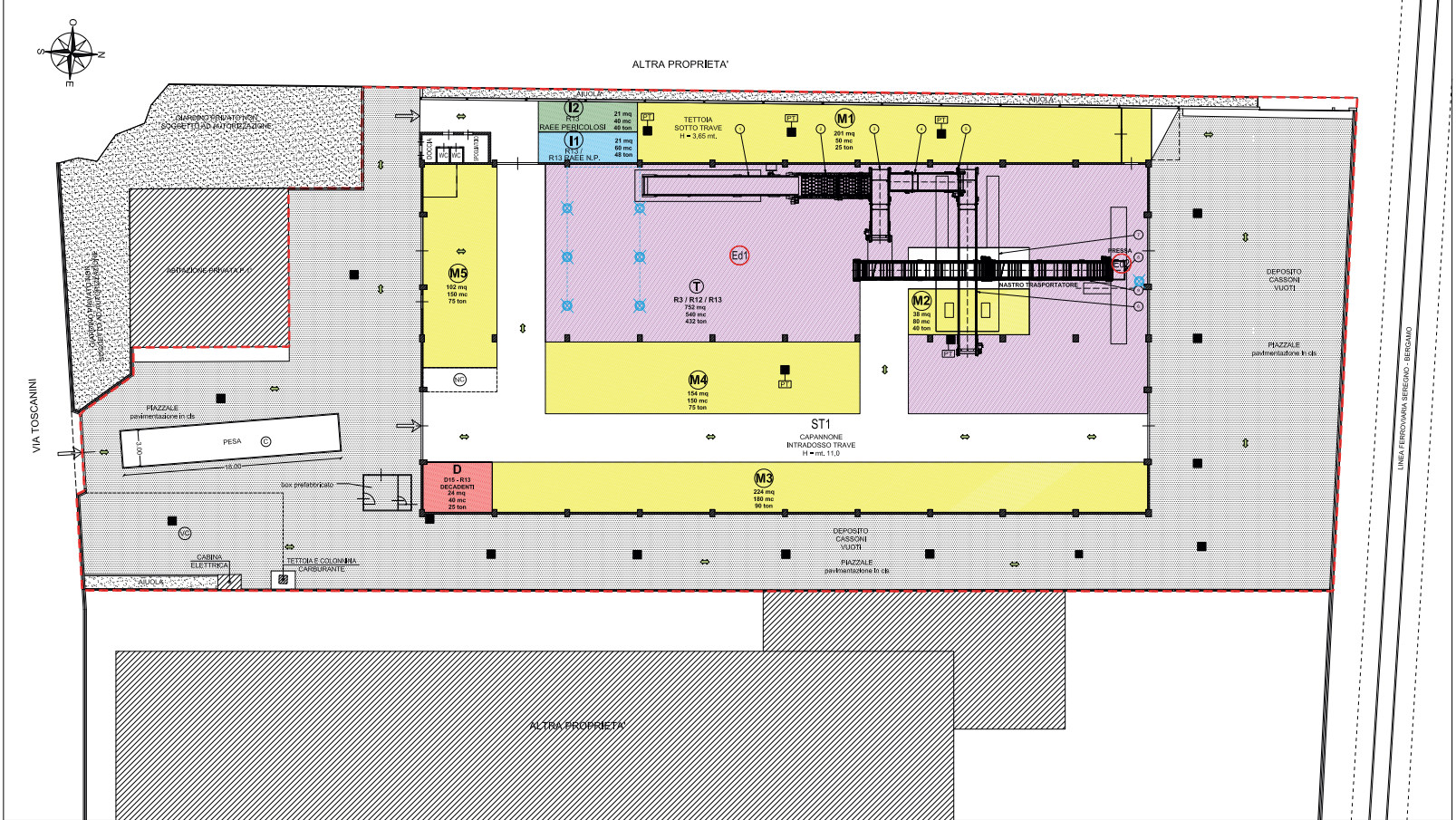
N. 1 da € 16,00 - N. identificativo 01201414080694

N. 3 da € 1,00 - N. identificativo 01190438987224 - 01190438987213 - 01201414105784

Applicare le marche da bollo all'interno dei riquadri sottostanti ed annullarle apponendo su ciascuna la data del giorno dell'annullamento (evitare di coprire il codice a barre)

0 1 20 141408 069 4	
0 1 19 043898 722 4	0 1 19 043898 721 3
	0 1 20 141410 578 4

L'utente si impegna a conservare le marche da bollo annullate alla scadenza dell'atto



LEGENDA

- LIMITE IMPIANTO PRODUTTIVO AUTORIZZATO
AI SENSI DELL'ART. 208 DEL D.LGS 152/06 E S.M.I.
- [PT] POZZETTO A TENUTA
- ∞ VIABILITA'
- SISTEMA DI NEBULIZZAZIONE
- Ed1 Ed2 EMISSIONI DIFFUSE

ZONA	DESCRIZIONE
C	zona di conferimento/accettazione del rifiuto
VC	zona di sosta degli automezzi in attesa della verifica di conformità documentale e visiva del rifiuto in ingresso
I1	zona di stoccaggio dei rifiuti scaricati prima dell'invio al trattamento ed in attesa di eventuale caratterizzazione
NC	zona di stoccaggio dei rifiuti in ingresso non conformi
T	area di processo ed eventuale pretrattamento
I2	zona di stoccaggio RAEE
I1	area per l'eventuale stoccaggio dell'EoW in attesa di conclusione delle verifiche pre-immissione sul mercato
M1	zona di stoccaggio EoW e di carico dei mezzi in uscita
M2	
M3	
M4	
M5	

PAR	DESCRIZIONE
1	Trasportatore P125 T14 carico vaglio
2	Vaglio a dischi dis. VV015F-0
3	Trasportatore G14 - 5,7 m - 0°
4	Trasportatore G14 - 14,5 m - 15°
5	Trasportatore G12 - 7 m - 18°
6	Trasportatore G12 - 10,5 m - 0°
7	Soppalco
8	Pressa
9	Nastro trasportatore

TABELLA RIASSUNTIVA AREE RIFIUTI E OPERAZIONI

ZONA	OPERAZIONI	SUP. Mc.	VOLUME Mc.	QUANT. Ton.	RIFIUTI / MATERIALE
I1	R13	21	60	48	020104 020110 030101 030105 030199 040108 040109 040209 040221 090107 090108 120101 120102 120105 120199 150101 150103 150106 150107 150109 150203 160103 160214 160803 170201 170203 170405 170411 170604 170602 170604 191002 191201 191202 191203 191204 191205 191207 191208 191212 200101 200102 200111 200136 200138 200139 200140 200307 in alternativa con 160214 RAEE - 200136 RAEE
I2	R13	21	40	40	160213* RAEE 200123* RAEE 200135* RAEE
T	R3	752	//	//	150101 150106 191201 200101
	R12		//	//	020110 120101 120102 120199 150101 150106 160214 170405 191002 200101 200307
	R13		540	432	020104 020110 030101 030105 030199 040108 040109 040209 040221 090107 090108 120101 120102 120105 120199 150101 150103 150106 150107 150109 150203 160103 160214 160803 170201 170203 170405 170411 170604 170602 170604 191002 191201 191202 191203 191204 191205 191207 191208 191212 200101 200102 200111 200136 200138 200139 200140 200307
M1	//	201	50	25	M.P.S. prodotte e/o rifiutate da terzi
M2		38	80	40	
M3		224	180	90	
M4		154	150	75	
M5		102	150	75	
D	D15 - R13 decadenti dall'attività	24	40	25	150101 150102 150103 150104 150105 150106 150203 191001 191002 191201 191202 191203 191204 191205 191207 191208 191212



Studio Tecnico Arch. Dario Poetini
Via San Francesco n.3 - 25050 - Rodengo Saiano (BS)

COMUNE DI SEREGNO PROVINCIA MONZA BRIANZA

TAV. 02 PLANIMETRIA GENERALE CON
DISPOSIZIONE ZONE OPERATIVE
ED INDIVIDUAZIONE EMISSIONI DIFFUSE
SCALA 1:200 DATA: GIUGNO 2022
AGG: GENNAIO 2023

PROGETTO

OGGETTO

RICHIESTA DI VARIANTE NON SOSTANZIALE AI SENSI
DELL'ART. 208 DEL D.LGS. 152/2006 E S.M.I.

COMMITTENTE
RELIFE RECYCLING SRL
Insediamento produttivo:
Via A. Toscanini, 29 - 20831 Seregno (MB)

IL COMMITTENTE

(documento firmato digitalmente)

IL TECNICO

(documento firmato digitalmente)